

ASSOCIAZIONE RETE AGING

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Rete Aging (nel prosieguo, per brevità, indicata anche come “**Rete Aging**”), la quale è regolata dal presente Statuto quanto a composizione e regole di funzionamento.

ART. 2 - SEDE

La Rete Aging ha sede legale presso il Comune in cui ha sede legale l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (nel prosieguo, per brevità, indicato come “**IRCCS**”) del Presidente.

ART. 3 - DURATA

La durata della Rete Aging è illimitata. È fatta salva al riguardo ogni eventuale determinazione dell'Assemblea degli Associati assunta nel rispetto delle maggioranze previste per la modificazione dello Statuto.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ

4.1. La Rete Aging si propone i seguenti scopi:

- a. stimolare e favorire la cooperazione, nonché realizzare e gestire una rete di informazione e collaborazione tra gli IRCCS di diritto pubblico e privato che operano e/o sono impegnati in modo significativo nell'ambito geriatrico e gerontologico;
- b. agevolare, promuovere e coordinare la ricerca scientifica e tecnologica sull'invecchiamento in tutto il territorio nazionale e all'estero, favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici tra gli IRCCS aderenti, al fine di elevare e armonizzare il livello della ricerca italiana in campo geriatrico e gerontologico, nonché di favorire il trasferimento dei suoi risultati alla pratica clinica;
- c. promuovere la collaborazione attiva tra tutti gli IRCCS nella ricerca, finalizzata al raggiungimento di una migliore diagnosi, appropriatezza terapeutica, presa in carico e cura delle malattie associate all'invecchiamento;
- d. coordinare le azioni a livello internazionale volte ad aumentare il rilievo e la competitività in ambito geriatrico e gerontologico, contribuendo in modo trasversale alle attività sui temi dell'invecchiamento, della multimorbilità, dell'appropriatezza terapeutica e della politerapia, della fragilità, della cronicità e della Long Term Care;
- e. cooperare con altri enti di diritto pubblico e privato che operano e/o sono impegnati in modo significativo nell'ambito geriatrico e gerontologico.

4.2. La Rete Aging e i suoi organi si uniformano ai seguenti principi:

- a. carattere strumentale dell'apparato organizzativo rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- b. efficacia ed efficienza dell'azione associativa;
- c. piena collaborazione tra i diversi organi associativi e coordinamento delle loro attività verso obiettivi comuni.

4.3. La Rete Aging persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, nonché in via eventuale, secondaria e strumentale, delle seguenti attività:

- a. definisce l'impegno degli associati a mettere a frutto intenti, principi e processi atti a soddisfare lo scopo e le attività definite dall'Assemblea degli Associati alla Rete Aging;
- b. promuove lo sviluppo di sinergie tra i rispettivi programmi clinici e di ricerca e la partecipazione a progetti in collaborazione;
- c. partecipa a iniziative a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso progetti comuni di ricerca;
- d. promuove e coordina attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri associati;
- e. valorizza i risultati della ricerca e ne promuove il trasferimento tecnologico e alla pratica clinica;
- f. prepara e presenta domande per il finanziamento delle proprie attività a enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- g. promuove e realizza attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei principali temi in ambito geriatrico, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse;
- h. sensibilizza, con manifestazioni e attraverso ogni mezzo di informazione l'opinione pubblica e gli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali sui temi di interesse della Rete Aging;
- i. propone l'attivazione e la gestione di progetti, corsi, seminari e convegni, sia a livello nazionale che internazionale;
- j. promuove dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione della Rete Aging;
- k. coopera con l'industria al fine di migliorare il livello di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti;
- l. in via strumentale alle finalità di cui sopra, collabora con enti regionali, nazionali e/o internazionali, partecipa alla creazione di coordinamenti, allo scopo di mettere a sistema attività e progettualità comuni;
- m. svolge ogni ulteriore attività ritenuta dai propri organi come strumentale e funzionale al conseguimento dei propri scopi.

4.4. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa e indipendenza giuridica, economica e finanziaria, la Rete Aging può aderire ad altre organizzazioni nazionali o estere, aventi scopi affini o funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5 – ASSOCIATI

5.1. Il termine associati indica le persone giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

L'appartenenza alla Rete Aging ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

Sono associati i fondatori della Rete Aging e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 9.6 dello Statuto.

5.2. Possono far parte della Rete Aging quali associati gli enti pubblici e privati muniti della qualità di IRCCS riconosciuta da parte del Ministero della Salute con indirizzo e/o impegnati nel settore della ricerca e assistenza in ambito geriatrico e gerontologico, nonché con riconoscimento in altri ambiti che ne facciano richiesta a condizione che siano in grado di documentare una qualificata attività clinica e produzione scientifica nel settore geriatrico e gerontologico, secondo i criteri approvati dall'Assemblea degli Associati.

5.3. Le richieste di adesione alla Rete Aging, successive alla sua costituzione, sono formalizzate mediante istanza al Consiglio Direttivo con dichiarazione di accettare incondizionatamente lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo istruisce le domande di adesione e, verificatane la ricorrenza formale dei requisiti, le sottopone all'Assemblea che, verificata a sua volta la sussistenza anche sostanziale delle condizioni di accesso alla Rete Aging previste dal presente Statuto, delibera ai sensi dell'art. 9.6 dello Statuto. Gli IRCCS che aderiscono all'Associazione nominano il proprio rappresentante (unitamente a un supplente) delegato a prendere parte ed esprimere il voto nell'Assemblea dei Soci degli Associati. Gli Associati IRCCS nominano il rappresentante per l'Assemblea da identificare nel Direttore Scientifico di ciascun IRCCS aderente, ovvero nel diverso rappresentante espresso dallo stesso IRCCS purché munito di comprovate e riconosciute competenze relativamente agli scopi dell'Associazione.

L'eventuale delibera di rigetto di adesione espressa dall'Assemblea degli Associati deve essere motivata e comunicata al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione della comunicazione. L'IRCCS interessato può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, presentare reclamo all'Assemblea degli Associati che si pronuncia inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

5.4. La qualità di associato si perde in caso di:

- a. recesso dichiarato dall'interessato, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5.5 dello Statuto;
- b. esclusione per mancato versamento delle quote associative di cui all'art. 7.3, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5.6., lett. a), dello Statuto;
- c. esclusione per la perdita di anche uno dei requisiti richiesti per l'ammissione ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5.6, lett. b), dello Statuto;
- d. esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi della Rete Aging, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5.6, lett. b), dello Statuto.

5.5. Il recesso dei singoli associati è consentito in qualsiasi momento e non dà luogo a indennizzi di alcun tipo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con un preavviso di almeno tre mesi e recapitata con raccomandata con ricevuta di ritorno, con PEC o con altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione della comunicazione.

5.6. L'esclusione con conseguente perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea, previa istruttoria e su proposta motivata del Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato, nei casi previsti dallo Statuto, con effetto dalla data della comunicazione all'associato della delibera dell'Assemblea inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o con altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione della comunicazione.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con i pagamenti delle quote di cui all'art. 7.3 dello Statuto e regolarmente iscritti nel Libro degli Associati.

6.2. L'adesione alla Rete Aging comporta:

- a. l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Rete Aging, aventi efficacia vincolante per gli associati;
- b. il regolare pagamento delle quote associative e dei contributi di cui all'art. 7.3;
- c. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi della Rete Aging;

- d. la tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla sua conoscenza, della perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione ad associato ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto.

6.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile della Rete Aging, nonché ai diritti e obblighi degli associati, saranno disciplinati da apposito regolamento organizzativo e interno approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PATRIMONIO

7.1. La Rete Aging trae la dotazione per conseguire gli scopi sociali e finanziare la propria attività da:

- a. le quote associative d'iscrizione e le quote associative annuali di cui all'art. 7.3 dello Statuto;
- b. proventi derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca e attività previste dallo Statuto;
- c. finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d. attività commerciali strumentali al reperimento di fondi per il conseguimento dello scopo associativo;
- e. contratti e contributi di ricerca;
- f. donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- g. ogni altra entrata compatibile con le finalità della Rete Aging.

7.2. Il patrimonio può essere pertanto formato da:

- a. denaro, beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Per tutti i beni viene tenuto l'inventario.

7.3. Ogni associato è tenuto a versare:

- a. una quota associativa di iscrizione una tantum uguale per tutti, versata al momento dell'adesione, pena la sospensione dell'adesione stessa, la cui entità viene deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione della riunione dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e preventivo;
- b. una quota sociale annua, che ogni associato versa entro il 30 aprile di ogni anno e comunque non oltre l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno successivo a quello di competenza, deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione della riunione dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e preventivo;
- c. eventuali contributi integrativi deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per far fronte ad esigenze finanziarie della Rete Aging connesse allo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie.

7.4. L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, e coincide con l'anno solare.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7.5 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità e degli scopi della Rete Aging, nel rispetto del principio di trasparenza e sulla base dei criteri correnti di rendicontazione.

Le quote e i contributi di cui all'art. 7.3. dello Statuto sono da considerarsi a fondo perduto, intrasmissibili, irripetibili e intrasferibili, anche in caso di recesso o esclusione.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

7.6. Per la natura e le finalità della Rete Aging, eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate a iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita della Rete Aging, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7.7. Gli IRCCS aderenti alla Rete Aging possono accedere al Fondo della Ricerca Corrente del Ministero della Salute destinato alle reti senza distinzioni fra associati fondatori ed aderenti.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1. Gli organi della Rete Aging sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Vice Presidente;
- d. il Consiglio Direttivo;
- e. l'Organo di Controllo, ove nominato;
- f. il Comitato Scientifico, ove nominato.

8.2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono conferite e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate per attività svolte per conto della Rete Aging, espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1. L'Assemblea degli Associati è composta dagli associati fondatori e da coloro che successivamente alla costituzione della Rete Aging vengano riconosciuti come associati.

9.2. L'Assemblea degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta ogni anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo, se nominato, o degli associati in regola con i pagamenti delle quote di cui all'art. 7.3 dello Statuto rappresentanti almeno un terzo del numero totale degli associati.

9.3. L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o con altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione della comunicazione, indirizzata ai singoli associati, ai componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli aventi diritto e tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti all'esame.

9.4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La riunione dell'Assemblea può tenersi anche con partecipanti dislocati in più luoghi, in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

- a. al Presidente e al Segretario sia consentito di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea mediante identificazione dei partecipanti, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza assembleare, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. sia consentito a ciascun associato di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.5. L'Assemblea degli Associati è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati;

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto espressamente previsto al punto 9.6.

9.6. Sono di competenza dell'Assemblea in composizione ordinaria le decisioni sulle materie seguenti:

- a. nominare e revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo. Per quest'ultimo, con riguardo all'espressione del voto da parte degli IRCCS aderenti alla Rete Aging, la votazione avviene con una scheda per la designazione dei componenti da parte dei Direttori Scientifici o loro delegati;
- b. eleggere l'Organo di Controllo e deliberare in merito alla relativa remunerazione;
- c. determinare, anche in forma forfettaria, dei rimborsi spese da corrispondere a membri del Consiglio Direttivo, al Presidente e all'Organo di Controllo;
- d. approvare l'eventuale regolamento organizzativo e interno;
- e. individuare le linee guida della Rete Aging, con particolare riferimento alle tematiche in grado di influenzarne significativamente le attività o la natura; svolgere azione di indirizzo e formulare proposte sulle attività della Rete Aging; definire i programmi da attuare, precisandone obiettivi, durata (annuale o pluriennale) e indicatori; verificare l'attuazione dei programmi sulla base della relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo; strutturare eventuali Istituti Virtuali/Gruppi di Lavoro/Commissioni su temi specifici e nominare il loro coordinatore, su proposta del Consiglio Direttivo, ai fini del perseguimento degli scopi statutari e della elaborazione dei programmi, delle linee e delle attività sociali; favorire il trasferimento temporaneo fra i partecipanti di ricercatori, strumenti e attrezzature; individuare eventuali programmi didattici e formativi, anche con riferimento alla Educazione Continua in Medicina;
- f. deliberare in merito alle quote associative e ai contributi di cui all'art. 7.3 dello Statuto;
- g. deliberare in merito all'adesione degli associati ai sensi dell'art. 5.3 dello Statuto;
- h. deliberare sul bilancio d'esercizio e preventivo, nonché sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- i. deliberare sulle direttive di ordine generale della Rete Aging e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- j. deliberare in merito all'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 5.6 dello Statuto;
- k. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea in composizione straordinaria le decisioni sulle materie seguenti:

- m. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- n. deliberare sul trasferimento di sede della Rete Aging ove avvenga al di fuori del Comune in cui essa è posta;
- o. deliberare sullo scioglimento e/o la trasformazione della Rete Aging, nonché sulla liquidazione della stessa e la nomina del/dei liquidatore/i;
- p. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Per l'assunzione delle delibere di cui ai punti a), b), f), g), j), k), m), n), o) e p) è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati presenti.

9.7. Le adunanze dell'Assemblea degli Associati sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe. Delle adunanze viene redatto e poi stampato sul Libro delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati il relativo verbale firmato dal Presidente e dal segretario di ciascuna adunanza.

9.8. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati, che potranno farsi rappresentare esclusivamente da altri associati. Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima dell'inizio della seduta.

9.9. Può partecipare alle riunioni dell'Assemblea il Direttore Generale della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, anche a mezzo di un suo delegato, senza diritto di voto, e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente della Rete Aging. Inoltre possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea soggetti di volta in volta individuati dall'Assemblea stessa.

9.10. Il sistema di votazione è di norma palese. Tuttavia, l'Assemblea degli Associati può deliberare un sistema diverso di votazione in merito a tutti o parte dei punti all'ordine del giorno. La mozione inerente al sistema di voto deve essere presentata, anche da un singolo associato, subito dopo l'elezione del Presidente e del segretario della singola riunione. Nella mozione va precisata la motivazione e se la richiesta riguarda tutti i punti all'ordine del giorno o solo una parte di essi. La mozione è approvata se riscuote la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

10.1. Il Presidente della Rete Aging è in prima istanza il Direttore Scientifico dell'IRCCS INRCA, nella sua qualità di Direttore Scientifico dell'unico IRCCS italiano riconosciuto per l'area geriatrica e gerontologica e associato fondatore della Rete Aging, nonché membro di diritto del Comitato Scientifico.

10.2. Il Presidente è nominato dai membri dell'Assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea degli associati può confermare lo stesso Presidente oppure votare un nuovo Presidente scelto tra i Direttori Scientifici degli IRCCS che aderiscono alla Rete Aging.

10.3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente promuove, indirizza e dirige le attività della Rete Aging con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli e in collaborazione con il Consiglio Direttivo, elabora linee strategiche e di indirizzo della Rete Aging in aderenza agli scopi associativi.

Unitamente al Consiglio Direttivo svolge attività di coordinamento generale delle attività della Rete Aging con particolare riguardo ai rapporti e alle linee guida fissate dal Ministero della Salute.

10.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Rete Aging di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Rete Aging secondo il proprio scopo statutario e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Rete Aging sia nei riguardi degli associati che dei terzi, tra cui:

- a. la sottoscrizione formale di contratti, convenzioni e progetti di ricerca;
- b. gli atti di accesso e gestione delle operazioni economico-finanziarie della Rete Aging;
- c. l'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca e le attività scientifiche della Rete Aging in accordo con il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

10.5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente, a fronte di delega, è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Presidente.

10.6. Il Vice Presidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo. La durata in carica è di tre esercizi.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati, tra i direttori scientifici o delegati degli IRCCS aderenti alla Rete Aging.

L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli Associati avviene attraverso l'espressione di una sola preferenza per ciascun IRCCS.

Per garantire la più ampia partecipazione degli Associati, la composizione del Consiglio Direttivo deve riflettere la ripartizione su base territoriale. Le regole di funzionamento e di esecuzione di tale previsione sono disposte con regolamento organizzativo interno.

11.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. A partire dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo successivo alla costituzione della Rete Aging, al fine di assicurarne la continuità negli indirizzi politici, di ricerca e scientifici, almeno la metà meno uno dei membri del Consiglio Direttivo già in carica nel precedente triennio viene confermato dall'Assemblea degli Associati con deliberazione in cui vengono individuati i nominativi dei membri confermati, mentre i restanti membri sono eletti con votazione ai sensi dell'art. 9.6.

11.3. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo tra i direttori scientifici o delegati degli IRCCS aderenti alla Rete Aging è nominale a patto che il ruolo di rappresentante dell'IRCCS di provenienza venga mantenuto per l'intera durata dell'incarico in seno al Consiglio Direttivo. La cessazione del ruolo di rappresentante, per trasferimento o altra causa, comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. La sostituzione con un nuovo membro può avvenire con una nuova votazione da parte dell'Assemblea, ove non intervenga la nomina in sostituzione del rappresentante da parte dell'IRCCS di provenienza del membro cessato; l'Assemblea ratifica la nuova nomina.

11.4. Il Presidente della Rete Aging presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente. Nelle riunioni funge da segretario una persona scelta di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso a inizio riunione.

11.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede della Rete Aging o anche altro luogo, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne faccia domanda scritta l'Organo di Controllo ovvero almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo.

11.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate via email inviate almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato via email almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

11.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con partecipanti dislocati in più luoghi, in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

- a. al Presidente e al Segretario sia consentito di constatare la regolare costituzione della riunione mediante identificazione dei partecipanti, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. sia consentito a ciascun membro del Consiglio Direttivo di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.8. Il Consiglio Direttivo può nominare dei gruppi di lavoro, o comitati tecnico-scientifici, per incarichi operativi specifici.

11.9. Alle sedute possono partecipare persone di particolare competenza in relazione all'ordine del giorno in discussione su invito del Presidente o anche su richiesta di due componenti del Consiglio Direttivo.

11.10. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a. recepire le indicazioni relative alla programmazione, indirizzo strategico e di gestione dell'Assemblea;
- b. programmare attività e iniziative e definire il piano operativo annuo della Rete Aging con particolare riguardo ai progetti scientifici da promuovere e da sostenere, ivi comprese relative convenzioni e accordi;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, assumendo tutte le iniziative del caso;
- d. attuare delibere dell'Assemblea in merito all'accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Rete Aging;
- e. formulare la proposta per la nomina del Presidente;
- f. proporre all'Assemblea le quote associative e i contributi di cui all'art. 7.3 dello Statuto;
- g. istituire l'attività e proporre l'ammissione e il recesso degli associati a norma degli artt. 5.3 e 5.6 dello Statuto;
- h. deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici della Rete Aging;
- i. predisporre una proposta di organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- j. amministrare il patrimonio sociale;
- k. redigere e proporre il regolamento organizzativo e i regolamenti di funzionalità interni;
- l. predisporre il bilancio d'esercizio e preventivo;
- m. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

n. ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea degli Associati.

11.11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Rete Aging. Dell'adunanza è redatto apposito verbale, trascritto sul Libro del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal segretario.

11.12. La carica di componente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito. A detti componenti spetta, da parte della Rete Aging, il rimborso analitico delle spese sostenute in ragione dell'incarico ove esplicitamente previsto dall'Assemblea degli Associati in sede di nomina del Consiglio Direttivo.

11.13. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo stesso senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La sostituzione del cessato avverrà per votazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1. L'Organo di Controllo è composto da un membro effettivo e due supplenti individuati anche tra persone estranee alla Rete Aging, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

12.2. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno, ed i suoi membri sono rieleggibili al massimo per due volte consecutivamente. I supplenti subentrano al membro effettivo in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento permanente da parte di quest'ultimo ad esercitare le sue funzioni.

12.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Rete Aging, con i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile. Di ciò riferisce in Assemblea.

12.4. L'Organo di Controllo deve svolgere attività di verifica con cadenza periodica e dell'esito delle proprie operazioni redige regolare verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 2405, comma 1, del codice civile l'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

12.5. All'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio d'esercizio annuale con tutti gli allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria relazione annuale.

12.6. Tenuto conto della nomina di un solo membro effettivo dell'Organo di Controllo, è necessario che il soggetto nominato risulti iscritto nel registro dei revisori legali tenuto a cura del Ministero dell'Economia e Finanze.

12.7. Nel caso in cui all'Organo di Controllo venga affidato anche il controllo legale dei conti della Rete Aging, è necessario che l'Organo di Controllo risulti iscritto nel registro dei revisori legali tenuto a cura del Ministero dell'Economia e Finanze.

12.8. L'Organo di Controllo riceve un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 9.6 dello Statuto.

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

13.1. Il Comitato Scientifico è composto dai referenti tecnico-scientifici degli IRCCS associati e identificati in base ai gruppi di lavoro tematici della Rete Aging, il cui funzionamento è regolato dal Consiglio Direttivo.

13.2. Il Comitato Scientifico riferisce al Consiglio Direttivo ed è convocato da quest'ultimo in base alle esigenze, assicura consulenza e collaborazione per l'attuazione di programmi di ricerca e/o sperimentazioni sotto il profilo clinico-scientifico, in applicazione degli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

14.1. La Rete Aging deve tenere i seguenti libri:

- a. Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e contenente l'elenco degli Associati e delle rispettive generalità;
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

14.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali previa richiesta all'organo titolare dell'onere di tenuta e conservazione, da inviare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione della comunicazione. Ogni successiva variazione dei dati contenuti nei suddetti libri associativi deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dall'associato interessato.

ART. 15 - RELAZIONI CON IL MINISTERO

15.1. La Rete Aging, tramite il Consiglio Direttivo e il Presidente, riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

15.2. Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

16.1. L'associato è tenuto a mantenere, per tutta la durata della Rete Aging e per i cinque anni successivi allo scioglimento della stessa o alla cessazione, per qualsiasi causa, del proprio rapporto associativo, strettamente confidenziali le informazioni riservate eventualmente divulgate dagli altri associati nel corso della vita associativa, per il conseguimento dello scopo associativo.

16.2. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione dello Statuto possono essere disposte con regolamento organizzativo e interno approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

16.3. In caso di scioglimento della Rete Aging per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto – sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e la Rete Aging, tra organi della Rete Aging, nonché tra gli stessi organi e la Rete Aging, che abbia riferimento alla validità, efficacia, interpretazione e attuazione dello Statuto, sarà devoluta a un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, in funzione di presidente, di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Rete Aging.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti organizzativi e dalle deliberazioni degli organi, si applicano le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.